

Allegato sub A)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN BACINO, DENOMINATO CAMPANIA 06 FINALIZZATO AL RIAFFIDAMENTO A MEZZO GARA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PREVIO COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, E DELLA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

-omissis-

TRA I COMUNI DI:

Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata e Vallesaccarda, tutti in provincia di Avellino,

PREMESSO CHE:

Tutti i citati Comuni hanno beneficiato delle agevolazioni finanziarie loro concesse ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – Delibera CIPE di attuazione 30 giugno 1999, per la realizzazione della rete di distribuzione del gas NATURALE nei rispettivi territori comunali.

Più precisamente, in data 8 marzo 2004, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedeva ad emettere tutti i decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie, fissando in 24 mesi il tempo occorrente per la conclusione dei lavori con scadenza al 26 marzo 2006.

Concessionaria per la progettazione e la realizzazione delle opere nonché per la successiva gestione del servizio di distribuzione del gas metano era la S.I.DI.GAS S.p.A.

Nei termini di cui sopra la Concessionaria non ha completato i lavori di metanizzazione.

Pertanto in data 7.04.2011 e in data 13.06.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, cui è demandata la gestione del "Programma di metanizzazione del Mezzogiorno", nell'ambito di una ricognizione mirata alla verifica dello stato di attuazione del suddetto "Programma", ha inoltrato alla S.I.DI.GAS S.p.A. due note con le quali – in sintesi – visto il lungo tempo trascorso dall'epoca di emissione dei decreti si richiedeva un aggiornamento della situazione.

In data 31.05.2011 si è poi svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico una riunione con i rappresentanti di alcuni dei Comuni aderenti al bacino CAMPANIA 06 nel corso della quale si è appreso che i lavori di metanizzazione erano da tempo bloccati, e che i contributi riscossi sui primi SAL prodotti sarebbero stati "congelati" dai vari Comuni che non ne hanno disposto il trasferimento alla Concessionaria, così come invece prescritto dalle norme in vigore e più specificatamente come previsto dalle convenzioni stipulate tra i Comuni in discorso e la S.I.DI.GAS S.p.A.

In questa condizione versano tutti i Comuni con l'eccezione del comune di San Sossio Baronia che non ha incassato contributi.

Il perdurare di tale situazione, già al 2011 rendeva inevitabile l'adozione di un provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse.

Un provvedimento di tale rilevanza tuttavia oltre a penalizzare tanto i Comuni quanto la Concessionaria, avrebbe danneggiato gravemente soprattutto la collettività, privandola di un servizio fondamentale.

In considerazione di ciò e della manifesta volontà, già espressa verbalmente dalle parti, di addivenire ad un componimento bonario della vicenda al fine di poter conseguire rapidamente l'obiettivo della metanizzazione, le parti convenivano nel 2011 di sottoscrivere un protocollo d'intesa.

Considerato che però anche a seguito di detta intesa la Concessionaria non formalizzava il completamento dei lavori a tutto il 2015.

Considerata da ultimo la nota del Mise protocollo 001345 del 19/01/2016 a cui si rinvia.

Considerata la necessità di, revocato il precedente affidamento per inadempimento, procedere ad un tempestivo riaffidamento del servizio ad altro soggetto per garantire il completamento delle opere e scongiurare la revoca dei finanziamenti.

Considerata l'opportunità, come già in precedenza, di affidare congiuntamente il servizio in forma di bacino da istituirsi a mezzo di apposita convenzione amministrativa e di affidare al medesimo, e per esso al comune capofila, la gestione della procedura finalizzata a quanto in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. I Comuni con il presente atto istituiscono, ai sensi dell'articolo 30 del Tuel e articolo 14, comma 1, del D.lgs. n° 164/00 il bacino denominato "Campania 06" delegando ad esso:
 - 2.1. la predisposizione e gestione di tutte le procedure per la predisposizione degli adempimenti connessi al riaffidamento del servizio di distribuzione del gas previo completamento della progettazione e dei lavori;
 - 2.2. l'individuazione a mezzo gara del soggetto unico che, previa progettazione definitiva ed esecutiva, completerà le reti di distribuzione del gas a servizio del bacino e che successivamente gestirà il servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito in oggetto per una durata massima di 12 anni, salvo scadenza anticipata come previsto dalle normative vigenti, secondo la precisazione di cui alla nota Mise in relazione alle gare d'ambito;
 - 2.3. la gestione unitaria, in forza di delega espressa al soggetto capofila del bacino, di tutte le azioni anche giudiziarie da porsi in essere nei confronti del gestore revocato per il risarcimento di tutti i dati patiti e patienti conseguenti all'inadempimento contrattuale.
 - 2.4. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e

resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione. La scelta del legale spetterà al Comune capofila che avrà cura di trasmettere il preventivo di spesa, onde consentire agli enti aderenti lo stanziamento e l'impegno per il rimborso delle somme.

3. Quale **capofila** del bacino in oggetto e soggetto delegato ad adempiere a quanto previsto al punto 2 in nome e per conto dei soggetti aderenti al bacino, viene individuato il comune di **San Nicola Baronia**. Il comune capofila eserciterà tutti i poteri previsti dalla presente convenzione non avendo il bacino propria personalità giuridica;
4. Ai fini della definizione delle forme di consultazione degli enti contraenti di cui all'articolo 30 del Tuel, gli enti contraenti sono membri dell'assemblea di Bacino che varrà convocata in via ordinaria dal capofila almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno di 2/3 degli enti contraenti;
5. Le spese eventualmente sostenute dal Comune capofila fino alla data di affidamento del servizio al gestore saranno da esso anticipate e successivamente recuperate quale onere a carico del soggetto aggiudicatario. Il rimborso di eventuali spese legali sostenute e connesse all'espletamento delle attività di cui al punto 2.3 saranno liquidate al comune Capofila pro quota in base al numero di abitanti di ciascun comune aderente e trattenute dalle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento danni.
6. Le spese legali sostenute per la difesa in caso di contenziosi afferenti la fase di affidamento di cui al punto 2.4 saranno anch'esse ripartite tra gli enti aderenti alla convenzione in base al numero degli abitanti e saranno oggetto di rimborso al Comune capofila, dietro richiesta debitamente documentata.
7. Il comune capofila, ove lo ritenga necessario, potrà avvalersi di soggetti esterni ai quali affidare, nel rispetto del principio di cui al punto 4, servizi di supporto consulenziale;
8. Il Comune capofila, quale soggetto come sopra delegato, completata la fase di realizzazione delle reti di distribuzione, anche nell'ottica di aggregazione delle gestioni che ha previsto per il futuro la gestione unitaria del servizio di distribuzione del gas per l'intera provincia di Avellino, gestirà tutti i rapporti con il gestore quale controparte del contratto di servizio ed eserciterà tutti i diritti di cui all'articolo 14 del D. L.gs. n° 164/00 e comunque sarà titolare di tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione e come previsto dal DM 226/11 riconoscendo pro quota ai singoli comuni aderenti al Bacino eventuali somme derivanti dai canoni concessori ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del DM 226/11.
9. Il Comune capofila potrà inoltre procedere, anche nel corso del periodo di affidamento a terzi della gestione del servizio di distribuzione, ad autorizzare la realizzazione di opere di potenziamento ed estensione degli impianti ove questi siano finanziati in base ad ulteriori

programmi di metanizzazione.

10. La presente convenzione verrà a scadere alla data di scadenza del periodo di affidamento del servizio al soggetto individuato ai sensi della presente convenzione, ad oggi quantificabile in un periodo massimo di 12 anni, salvo scadenza anticipata a fronte di previa aggiudicazione della gara d'ambito. A tale data pertanto tutti i diritti derivanti dalla presente convenzione, per ogni singolo impianto di distribuzione, verranno acquisiti dai singoli comuni parti della convenzione.

....., li.....

I COMUNI CONVENZIONATI